

Esaminando la storia postale in modo storicamente serio,
e mettendo in disparte per un attimo i francobolli,
le affrancature insolite e le bollature più o meno introvabili,
si possono addirittura scoprire servizi in vigore da oltre un secolo
che la filatelia e la storia postale filatelica
apparentemente hanno sempre ignorato

(Mod. C - Ediz. Ottobre 1924).

Amministrazione delle poste
Casse di risparmio postali
SERVIZIO DEI DEPOSITI GIUDIZIARI

BOLOGNA
C. R. N. 17
36

N. 8

Ricevuta di un deposito
di Lire 593 :
iscritto in questo ufficio
di *Sym*
il giorno 192
sul libretto N. 19999 intestato
a *S. M. 1910*

L'Ufficiale di posta

GIARRE
7 9 29
CATANIA

CASSE DI RISPARMIO POSTALI

1914, Poligr. Amm. Stato 65,000 - Owl. 12 - 1.

SERVIZI POSTALI POCO NOTI: I DEPOSITI GIUDIZIARI

LA POSTA IN TRIBUNALE

Luigi Ruggero Cataldi AIFSP

STORIE DI POSTA

nuova serie - n° 11 - maggio 2015
Edizioni CIF-UNIFICATO

*S*ulle pubblicazioni online accade di leggere di tutto. Anche un articolo avente come oggetto una “comunicazione riguardante il servizio dei Depositi Giudiziari” che mi ha incuriosito non poco a causa dell’inusuale modo di proporre la materia. Come avverte l’autore si tratta di “presentazione di alcuni documenti e breve descrizione della normativa dei depositi giudiziari; notizie ricavate da normativa e interpretate dalle istruzioni stampate sui documenti”.

Una presentazione che, unitamente ad alcune inesattezze in essa contenute, lascerebbe intendere come l’estensore non sia affatto a conoscenza delle norme che disciplinavano il servizio, peraltro ancora attivo, ma si sia limitato a interpretare le tra l’altro sintetiche istruzioni presenti su un documento da lui reperito. Senza neppure fare ricerche perché su internet è reperibile l’intera normativa, naturalmente quella oggi in vigore, sui depositi giudiziari.

Un effetto però l’ha ottenuto: incuriosire. E alcune sollecitazioni pervenutemi in proposito e tendenti a “saperne di più” su questo argomento, che non mi risulta abbia mai interessato neppure gli studiosi di storia postale, mi hanno convinto a entrare nel merito della legislazione sui depositi giudiziari (denominati anche “giudiziali”), approfittando anche della personale esperienza acquisita sul campo e sorretto da un’esauriente documentazione.

I lineamenti operativi del delicato servizio di seguito riportati, notoriamente assai macchinosi nelle procedure a causa delle commistioni con il sistema giudiziario, tendono a sorvolare su reiterati aspetti relativi alla contabilità dei depositi giudiziari, che nessun beneficio apporterebbero al nostro assunto.

L’oggetto del servizio

Sotto il termine *Depositi giudiziari* ricade una notevole oltre che estremamente specialistica casistica di spese, rimborsi, onorari e altre somme dovute agli organi di giustizia, che non è qui il caso di elencare in dettaglio. Anche perché alcuni casi sono variati nel corso del tempo.

Oltre alle spese di giustizia relative alle indennità dovute a magistrati, cancellieri e uscieri che si recano fuori dalla loro residenza per compiere atti del proprio ministero sia in giudizi penali che in quelli civili nell’interesse dello Stato, e ad altre spese riguardanti indennità che a norma di legge spettano a testimoni e giurati, compresi gli onorari dovuti ai periti e simili, sono da ascrivere ai depositi giudiziari:

- a) le somme ricavate dalle vendite nelle esecuzioni mobiliari e immobiliari promosse dagli esattori delle imposte;
- b) l’eccedenza del prezzo nelle subaste esattoriali, quando non sia stato possibile restituirla al debitore espropriato;
- c) le somme provenienti da esecuzioni forzate in genere e quelle ricavate da vendite mobiliari;
- d) i depositi provvisori effettuati in cancelleria per cauzione e per spese nelle procedure di espropriazione immobiliare, dagli offerenti agli incanti che siano rimasti aggiudicatari;
- e) le somme per spese processuali e diritti di terzi nei procedimenti relativi a contravvenzioni ai regolamenti comunali, provinciali e di finanza locale;
- f) somme costituenti “corpi di reato” e riscossioni di proventi di cancelleria.

Con vaglia n. 2 e em. l'ind. c. m. s. n.



 REPUBBLICA ITALIANA

Mod. B (Ediz. 1932-X)

Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi

CASSE DI RISPARMIO POSTALI

Conto Corrente N. 2930 ^{Bis} emesso addì 18 MAR. 1949 193...
 fra l'ufficio delle poste di S. Nicandro Garganico provincia di Foggia
 e (a) la « Conciliazione »
 di « Proventi Cancelleria »
Bollo dell'ufficio postale

(b) Il Cancelliere L'UFFICIALE DI POSTA
Bucci



 V. II (c) Conciliatore
D. De Fabiani

(a) La Cancelleria dell'Amministrazione, o della Pretura, o del Tribunale, o della Corte di Appello o di Cassazione oppure la Congregazione di carità, Istituto di beneficenza od altro Ente.
 (b) Il Cancelliere, oppure uno degli amministratori dell'Istituto od Ente.
 (c) Conciliatore, Pretore o Presidente del Tribunale o della Corte, oppure della Congregazione di carità o dell'Istituto od Ente intestatario.

Fascicolo tenuto dal l'ufficio postale

ISTRUZIONI PER LA TENUTA DEL FASCICOLO

1. — In caso di rinnovazione del fascicolo riportare il credito di quello precedente nelle colonne 6 e 10.
2. — Segnare alla colonna 10, in linea a ciascuna operazione, il credito disponibile, aumentato del nuovo deposito o diminuito del rimborso.
3. — Aggiungere in fine d'ogni pagina le colonne dei depositi e dei rimborsi e ripetere il credito disponibile, che deve concordare con la differenza tra le due somme (colonne 6 e 8).

(*) Ufficio postale, Cancelleria, Istituto od Ente.

(4109206) Roma, 1932 - Anno X - Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

Fascicolo modello B edito nel 1932 e opportunamente aggiornato con bollo a umido REPUBBLICA ITALIANA, emesso nel 1949 dall'ufficio postale di Sannicandro Garganico (Foggia) e relativo a depositi per "Proventi di cancelleria". Analogo documento doveva essere tenuto dalla Cancelleria

Evoluzione storica del servizio

Istituito con legge 29 giugno 1882, n. 835 (*Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 1882, n. 161), il servizio dei depositi giudiziari venne reso operativo dal 1° gennaio 1883, con il contributo delle norme già in vigore presso le Casse di Risparmio postali, istituite sette anni prima con legge 27 maggio 1875, n. 2779, e del relativo *Regolamento di esecuzione* approvato con regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, contenente le disposizioni "per norma degli uffici di posta" concordate con il ministero di Grazia e Giustizia (art. 1/22 e modelli allegati) e quelle inerenti il pagamento delle spese di giustizia (art. 1/7 e modelli allegati).

Prima di tale data la materia era disciplinata dalla legge 23 dicembre 1865, n. 2700, la quale stabiliva che i depositi giudiziari potevano essere effettuati, oltre che agli sportelli della Cassa Depositi e Prestiti, anche presso le Cancellerie delle Preture, dei Tribunali o delle Corti presso le quali si dibattevano le cause cui essi si riferivano.

Le procedure però si presentavano complesse e farraginose, al punto che le somme man mano introitate presso le Cancellerie e mai versate alla Cassa Depositi e Prestiti divenivano oggetto di furti o indebite momentanee sottrazioni, con gravi ripercussioni di carattere penale.

Per porre rimedio a tali inconvenienti si propose di affidare il servizio alle Casse di Risparmio postali. La proposta di legge, calendarizzata e discussa sotto la presidenza dell'on. Zanardelli, fu approvata il 29 giugno 1882.

Fra i punti qualificanti che conteneva meritano un particolare cenno i seguenti:

"a) i Depositi Giudiziari possono dalle parti essere eseguiti indifferentemente o nella Cassa Depositi e Prestiti, come addietro, nelle Cancellerie o negli uffici di posta presso i quali, giornalmente, devono affluire le somme introitate;

b) le singole Cancellerie debbono tenere per questo servizio un apposito conto corrente col locale ufficio di posta;

c) che sieno comprese in cotale conto tanto le somme depositate direttamente dalle parti negli uffici di posta, quanto quelle depositate nelle Cancellerie e passate da queste agli uffici anzidetti;

d) che nessun prelevamento possa essere fatto senza apposito ordine emanato dalla Magistratura e che i depositi stessi finchè rimangono nelle casse postali sieno infruttiferi, come lo erano addietro."

In sintesi, l'amministrazione dei depositi venne lasciata alle cancellerie, sotto la vigilanza dei capi delle magistrature i quali dovevano firmare gli ordini di restituzione. Invece la custodia e il maneggio dei fondi passò agli uffici postali "il cui compito non va, né poteva andare oltre quello di semplici cassieri, che introitano materialmente e che pagano".

Libretto modello B-1 per depositi giudiziari emesso il 22 agosto 1941 dall'ufficio postale di Belpasso (CT) per un deposito cauzionale stabilito con sentenza del giudice conciliatore

Mod. B-1 (Ediz. 1935-XIII)

Numero del fascicolo e del processo

Numero del registro a matrice Mod. 1

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI

DEPOSITI GIUDIZIARI

Ufficio postale di BELPASSO (Prov. di CATANIA)
Cancelleria del Conciliatore di Belpasso

Libretto n. 28543

rilasciato il 22-8-41 anno 41

a favore di:

COGNOME	NOME	PATERNITÀ (di o pa)
<u>Bufalino</u>	<u>Antonino</u>	<u>di Santoro e</u>
<u>Morabito</u>	<u>Luca</u>	<u>di Vito</u>

di condizione Proprietari
domiciliato Palermo

Causale del deposito
Deposito cauzionale per la suddivisione di un immobile di Belpasso nel 6-7 Agosto 1941 sulla causa contro
del conciliatore di Belpasso

Bello a data dell'ufficio

L'Ufficiale di Posta

Veggansi le avvertenze all'ultima pagina

N. B. — I libretti Mod. B-1 vanno sempre intestati alle persone per conto delle quali si fanno i depositi; soltanto quando si tratti di somme sequestrate nei processi penali a carico di IGNOTI, i libretti saranno intestati alla Cancelleria.

Modello 1941 (Ediz. 1935-XIII) - 124.000 - Ist. Poligrafico Stato P. V.



Così strutturato, il servizio non presentava nessun ostacolo di carattere operativo, tanto che nello stesso esercizio 1883 su 2.033 cancellerie esistenti "furono 1.852 quelle che aprsero il conto colla posta depositando lire 336.723,25, per le quali la posta fece un semplice ufficio di intermediaria.


Questo nuovo servizio ci diede un utile netto di lire 103.992,38 il quale utile proviene dal profitto dell'impiego di capitali raccolti, falciato soltanto dalle spese di amministrazione e dalla tassa di ricchezza mobile, non essendo corrisposti interessi di sorta ai depositanti."

L'esito soddisfacente proseguì anche nel corso dell'anno 1884, durante il quale altre 86 cancellerie aprirono il conto partitario con la posta portando a un totale di 1.938 gli sportelli giudiziari abilitati.

L'esame completo dei depositi dal 1883 al 1887,

resi pubblici mediante appositi quadri esplicativi pubblicati sulle *Relazioni intorno al servizio delle Casse Postali di Risparmio*, confermano il trend positivo del servizio, tenuto conto dell'esiguità degli importi dei depositi giudiziari rispetto a quelli assai cospicui rappresentati dai libretti di risparmio.

Al servizio dei depositi giudiziari venne affiancato quello riguardante i "Proventi di Cancelleria", approvato e reso esecutivo con il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25. Il Codice di procedura civile ritenne utile riunire sotto un'unica normativa i due servizi, i quali in sostanza presentano lo stesso carattere e il medesimo ordinamento in quanto i depositi per proventi di cancelleria possono considerarsi come una categoria speciale di quelli giudiziari; con la differenza che questi ultimi vengono effettuati



Un messaggio di conferma di avvenuto deposito, intestato all'esterno C.P.R., Casse Postali di Risparmio, affiancato dall'insolito bollo lineare DEPOSITI GIUDIZIARI

su appositi "libretti", mentre i primi si servono di speciali "fascicoli", distinti però ambedue da numerazione progressiva e numero distintivo frazionario.

La parte postale della materia era disciplinata dagli art. 1/3 e 275/301 della *Istruzione ad uso delle Direzioni e degli Uffici Postali pel Servizio delle Casse Postali di Risparmio* nell'edizione datata 1883.

Le modifiche intervenute a causa dell'evoluzione del servizio dei depositi giudiziari e di quello relativo ai proventi di cancelleria, furono recepite dal *Regolamento sul Servizio dei Depositi Giudiziari*, approvato con regio decreto 10 marzo 1910, n. 149, e poi dall'art. 34 del *Testo Unico* approvato il 2 gennaio 1913. Alla fine della Grande guerra, il servizio non fu subito esteso ai territori "redenti", come si diceva allora: solo con il regio decreto 29 ottobre 1925 n. 2064 venne introdotto nelle "nuove Provincie (esclusa quella del Carnaro)" l'apposito *Regolamento* del 1910, con alcune piccole modifiche, a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ovvero dal 3 dicembre 1925.

Tali disposizioni vennero quindi organicamente raccolte nel *Regolamento Generale dei Servizi Postali - Parte Seconda - Servizi a Danaro* approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 161, e successivamente integrato e ristampato nel 1956 (art. 196/204). In pratica un'intera normativa rimasta quasi immutata per oltre novant'anni.

Breve sintesi della normativa

I versamenti da effettuare "a norma delle disposizioni vigenti in materia civile e penale" possono essere accettati dagli uffici postali solo "in denaro" poiché i depositi in titoli del debito pubblico e in buoni del Tesoro devono essere effettuati esclusivamente nella Cassa Depositi e Prestiti. Inoltre le norme di diritto comune in materia civile e penale stabiliscono:

- quali somme debbano essere depositate presso

le Casse postali di risparmio (ricavato di esecuzioni forzate, vendita di corpi di reato, sequestri, ecc.);

- quali presso i Procuratori del registro (deposito per ricorsi in appello o in cassazione);
- quali presso la Cassa Depositi e Prestiti (offerte reali).

Le peculiarità dei depositi giudiziari sono le seguenti:

- non possono accettarli tutti gli uffici ma soltanto quelli espressamente autorizzati, posti in località sede di preture, tribunali e corti di appello;

- i libretti mod. B-I sono intestati alla persona che opera il deposito e recano la causale del deposito stesso. Sono custoditi dal cancelliere della magistratura nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di emissione;

- i depositi sono infruttiferi;

- sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione;

- sono ammessi i depositi in valute estere, che devono essere trasmesse al ministero delle Poste in assicurazione. Il ministero effettua il cambio e invia l'equivalente mediante vaglia di servizio all'ufficio postale, che a quel punto esegue il deposito;

- nessun prelevamento può effettuarsi senza un ordinativo del cancelliere, controfirmato dal capo della rispettiva magistratura (conciliatore, pretore, presidente del tribunale o della corte d'appello);

- le quietanze sulle ricevute per rimborsi giudiziari devono essere munite della marca da bollo, a meno che non siano rilasciate dai cancellieri e procuratori del registro, perché in questo caso i rimborsi sono effettuati nell'esclusivo interesse dello Stato. Gli uffici inadempienti sono denunciati all'autorità demaniale per l'applicazione delle penalità previste dalla legge sul bollo;

- il meccanismo del servizio è il medesimo che nei depositi ordinari. Sussistono i tre elementi contabili che devono concordare: il libretto mod. B-I rilasciato e consegnato al depositante gratuitamente, il conto corrente mod. S-bis presso l'ufficio postale e il conto corrente presso il Ministero delle Poste.

Ogni deposito dà luogo all'emissione di un vaglia mod. C, che si versa mediante mod. E. Gli ordinativi di pagamento si registrano in apposito scartafaccio mod. F e si versano mediante mod. E-1, dove sono descritti in colonna separata.

I depositi possono essere effettuati, a seconda dei casi, dalle parti o dai loro procuratori, oppure dai cancellieri o da altri funzionari giudiziari.

Qualora l'ufficio postale, dopo aver avuto dal funzionario di cancelleria che assiste all'udienza per gli incassi, l'elenco dei depositi eseguiti direttamente in cancelleria dagli offerenti divenuti aggiudicatari,

(68)
(20)

(Veggansi le avvertenze a tergo) Mod. IV - parte 2^a
art. 23 o 23 dal reg. 10 marzo 1910

Numero 41 del registro a matrice mod. I sotto cui è iscritto il deposito.  Numero 1 d'ordine della operazione iscritta sul libretto di risparmio mod. B n. 1.

Ufficio delle poste di **CAPRINO VERONESE**

Si partecipa al Sig. Luigi di
Pelluno Veronese

che in esecuzione dell'ordine emesso dalla Cancelleria del La Pretura
di **CAPRINO VERONESE** sarà prelevata la somma di L. 4.50 dal suo libretto di risparmio infruttifero Numero 1257 (68 / 20) sul quale rimane poi un credito di L. 95.50.

Add. 29.4.1916
L'Ufficiale di posta [Signature]



(Veggansi le avvertenze a tergo)

NB. — Questo avviso dev' essere completamente riempito dalle Cancellerie e soltanto firmato e spedito dall'ufficio di posta al titolare del libretto in busta chiusa e raccomandata.

Modello IV - parte 2^a, usato nel 1912 a Caprino Veronese per una richiesta di rimborso di somme depositate sui libretti mod. B-1, la cui descrizione completa è riportata nel testo

non ricevesse nello stesso giorno o nel successivo tutti i depositi, deve sollecitamente informarne il presidente o la procura, a seconda che si tratti di un tribunale o di una pretura.

L'Amministrazione centrale, che riceve i vaglia di partecipazione dei depositi, qualunque sia la somma li conferma agli intestatari i quali, trascorsi 15 giorni da quello del deposito, devono reclamare le dichiarazioni di conferma mancanti o respingere quelle irregolari, con raccomandata in esenzione di tassa.

Nessuna somma può essere prelevata dai libretti infruttiferi senza apposito ordinativo staccato dal registro mod. IV tenuto dalla cancelleria. Ciascun foglio di tale registro si compone di quattro parti:

Parte 1^a, costituita dalla matrice;

Parte 2^a, a mezzo della quale l'ufficio postale avvisa l'intestatario che sarà effettuato quel determinato prelevamento sul suo libretto;

Parte 3^a, con la quale la cancelleria partecipa all'ufficio postale che è stato emesso l'ordinativo;

Parte 4^a, che rappresenta l'ordinativo (o mandato) il quale viene rimesso direttamente dalla cancelleria alla persona o all'ente a cui favore è stato tratto.

Gli ordinativi, i quali sono distinti con numerazione progressiva annuale, devono recare il bollo della cancelleria e la firma del cancelliere nonché quella, a seconda dei casi, del giudice conciliatore, del pretore, del presidente del tribunale o della corte.

Gli ordinativi sono rilasciati a favore delle parti ma possono essere emessi anche a favore dei cancellieri per il pagamento delle spese di carta bollata anticipate dalla cancelleria, nonché dei diritti di scritturazione e di autenticazione e per il rimborso di spese per la spedizione di atti relativi alle controversie sul lavoro.

L'ordinativo, esibito dall'interessato, non può essere ammesso a pagamento se l'ufficio non abbia ricevuto direttamente dalla cancelleria la partecipazione dell'avvenuta emissione, formulata con la parte 3^a del mod. IV, alla quale deve trovarsi unita la parte 2^a già predisposta dalla cancelleria.

All'atto del pagamento del mandato l'ufficio, accertata la sua regolarità confrontando le indicazioni con quelle risultanti dal modulo di partecipazione e verificato che il credito residuale sia uguale a quello del registro mod. S-bis, ritira la quietanza obliterando la marca da bollo, se occorsa.

I mandati quietanzati sono spediti all'Amministrazione centrale delle poste a giustificazione dei rimborsi. Essi sono validi per un periodo di 2 mesi dall'emissione. Successivamente non possono essere pagati se non previa rinnovazione da parte dell'Autorità giudiziaria che li aveva emessi.

I libretti infruttiferi devono rimanere in possesso delle cancellerie (che vi annotano a debito le partite di pagamento ad ogni emissione di mandato) ma l'Amministrazione postale centrale ha facoltà di

(Mod. B. n. 2 - Ediz. Gennaio 1913).

Amministrazione delle poste e dei telegrafi

CASSE DI RISPARMIO POSTALI

DEPOSITI GIUDIZIARI

Conto corrente Numero 20 (—), intestato agli **Ufficiali giudiziari**, fra
l'ufficio delle poste di **SANNICANDRO GARGANICO** (Provincia di Foggia)
e la Cancelleria del Pr. Preturo
per **diritti di chiamata delle cause.**

Il Cancelliere

[Handwritten signature]

Bollo dell'ufficio di posta



L'Ufficio di posta

[Handwritten signature]



V.° Il (b)

[Handwritten signature: V.° Il Pretore]
[Handwritten signature: case Sanna]

(a) della Corte, del Tribunale, della Pretura.
(b) Presidente, Pretore.

Il libretto modello B-2 relativo ai depositi giudiziari per "diritti di chiamata delle cause" utilizzato del 1913 a Sannicandro Garganico, in provincia di Foggia. Questo libretto era custodito dalla Cancelleria.

REPUBBLICA ITALIANA



(Mod. 119, n. 2 - Ediz. Gennaio 1910).

Amministrazione delle poste e dei telegrafi

CASSE DI RISPARMIO POSTALI

DEPOSITI GIUDIZIARI

*Con l'indicazione nel verso
di provenire in*

Conto corrente Numero **20** (—), intestato agli **Ufficiali giudiziari**, fra

l'ufficio delle poste di **S. Sannicandro Gargano** (Provincia di **Foggia**)

e la Cancelleria del **TRIBUNALE**

per **diritti di chiamata delle cause.**

Esemplare tenuto dal **CANCELLERIA**

(a) della Corte, del Tribunale, della Pretura.
(b) dall'Ufficio postale e dalla Cancelleria.

Raro esemplare del modello B n. 2 (edizione gennaio 1910) tenuto dalla Cancelleria del Tribunale di Sannicandro Garganico e ancora in uso nel 1947, per quanto aggiornato mediante l'annullamento, con bollo in umido, dello stemma del Regno d'Italia con la contestuale dizione REPUBBLICA ITALIANA

Modello C, ricevuta risalente al marzo 1943 di un deposito di lire 300 effettuato dall'ufficio postale di Ionia (oggi Giarre, in provincia di Catania), sul libretto intestato al podestà di quella località

richiederli in breve comunicazione per mezzo del procuratore. Nessuna responsabilità deriva all'Amministrazione delle poste per i pagamenti eseguiti con le norme sopra esposte, in base a mandati di pagamento formalmente regolari e validi rilasciati dall'Autorità competente.

A proposito di depositi infruttiferi, torna utile precisare in questa sede che la gestione contabile affidata all'Amministrazione postale non viene in alcun modo compensata dalla mancata corresponsione di interessi poiché, come noto, gli interessi medesimi calcolati a favore degli utenti del servizio dei "Risparmi" (libretti e buoni postali fruttiferi) vengono erogati dal ministero del Tesoro. Per l'espletamento del servizio l'Amministrazione postale viene compensata dal profitto che essa ricava tratteneendo nelle proprie casse gli importi depositati, in attesa di trasferirli alla Cassa Depositi e Prestiti.

La procedura sommariamente accennata ha ricorrentemente generato disservizi di vario genere, sempre segnalati dall'Organo postale centrale a tutte le Direzioni provinciali e agli uffici postali mediante il *Bollettino ufficiale*. A tale proposito il nuovo Codice di procedura civile approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dispose che tutti gli uffici giudiziari provvedessero al servizio dei depositi a danaro costituito dalle parti, ricorrendo anche all'apertura di appositi Conti correnti postali, come indicato dagli art. 41 e 42 che di seguito si riportano:

Art. 41 – Deposito delle somme ricevute dal cancelliere

Per provvedere alle spese e ai rimborsi il cancelliere può trattenere presso di sé non più di un quarto della somma complessiva risultante dai depositi eseguiti dalle parti a norma dell'art. 38, detratte le erogazioni fatte; gli altri tre quarti debbono essere da lui depositati in un unico conto corrente postale intestato alla cancelleria.

Art. 42 – Prelievi della somma depositata


Quando è necessario, il cancelliere può eseguire, mediante assegni di pagamento a lui intestati, prelievi dal conto corrente postale per le spese e i rimborsi, purché le somme che preleva, unite a quelle esistenti presso di lui, non eccedano il quarto della somma complessiva dei depositi eseguiti dalle parti a norma dell'articolo 38, detratte le erogazioni fatte.

I rimborsi dei residui delle somme depositate sono fatti direttamente dal cancelliere a chi ha eseguito il deposito nei cinque giorni successivi al provvedimento che chiude il procedimento, anche mediante assegno postale.

Tutti gli assegni postali debbono essere firmati dal capo della cancelleria e dal capo dell'ufficio giudiziario.

Un cambiamento epocale

Gli art. 141/166 dell'*Istruzione Generale sui Servizi a Danaro – Parte V – Casse di Risparmio Postali*, ed.



1953, e gli art. 141/166 dell'*Istruzione Generale sui Servizi a Danaro – Parte V – Libretti di Risparmio Postali*, ed. 1965, riportano alcune modifiche all'impianto normativo di base. La più importante di esse, definita "epocale", riguarda la "nuova disciplina dei libretti di risparmio postale" introdotta dal decreto 6 giugno 2002 (apparso sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2002, n. 151), che così dispone:

CAPO III – Art. 11. TASSI D'INTERESSE.

Su proposta del Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, i tassi d'interesse sui libretti di risparmio postale sono fissati nella misura seguente:

– tasso pari al 2,75 per cento lordo in ragione di anno, sui libretti di risparmio postale nominativi, eccettuati i depositi giudiziari, nonché quelli al portatore;

– tasso pari all'1,50 per cento lordo in ragione di anno sui depositi giudiziari a valere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Dopo 120 anni, ed esattamente a partire dal 29 giugno 2002, i depositi giudiziari sono finalmente diventati fruttiferi.

L. Ruggero Cataldi